

**IL SINDACO**

**VISTO** il T.U. delle LL.SS. n. 1265 del 27.7.1934;

**VISTO** il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n° 320 dell' 8.02.1954;

**VISTO** il Decreto Ministeriale n° 453 del 02.07.1992 e successive modifiche ed integrazioni concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;

**VISTO** il DPR 317/96;

**VISTO** il Regolamento CE 1760/00 e successive modifiche e integrazioni recante norme in materia di anagrafe bovina;

**VISTO** il DM 31/1/02 e successive modifiche e integrazioni concernente il funzionamento dell'anagrafe bovina;

**VISTA** la Legge 833/78;

**VISTO** il D.L.vo 502/92;

**VISTO** il D.L.vo 517/93;

**VISTE** le LL.RR. 30/93 e 33/94;

**VISTI** i DD.AA. n. 31361 del 17/3/2000 e n. 00519 del 12/4/02 recanti misure regionali per il controllo della brucellosi e delle altre malattie degli animali;

**VISTA** l'O.M. 28/05/2015 recante misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica.

**VISTO** il D.A. n° 13306 del 18.11.1994;

**VISTO** il D.A 3 luglio 2009 n°1327 con la quale è stato approvato il "Piano straordinario di controllo ed eradicazione della brucellosi bovina, bufalina ed ovi-caprina nel territorio della Regione Siciliana;

**VISTO** l'esito dell'esame di laboratorio effettuato in data 31/05/2019 con il quale si è accertata l'esistenza di un focolaio di BRUCELLOSI OVINA nell'allevamento sito in C.da SAN FRATELLO CDA PASSO DEI TRE agro di SAN FRATELLO, censito in BDN con codice aziendale IT078ME210, condotto da FAVAZZO CIRO nato/a a SANT'AGATA DI MILITELLO il 13/09/1991 e residente a SAN FRATELLO in via VIA SELVA,23

**SENTITO** il parere del Responsabile del Servizio Sanità Animale della A.S.P. DI MESSINA

## ORDINA

- a) il sequestro fiduciario in C.da SAN FRATELLO CDA PASSO DEI TRE agro di SAN FRATELLO tutti i bovini/ovi-caprini e le specie sensibili presenti in azienda;
- b) distruzione dei feti e degli invogli fetali, nonché degli agnelli nati morti oppure morti subito dopo la nascita;
- c) disinfezione dei locali, delle attrezzature, dei mezzi di trasporto e dei contenitori, sotto controllo ufficiale, entro sette giorni dalla eliminazione dei capi infetti e comunque prima di ricostituire l'allevamento;
- d) divieto di monta;
- e) mungitura degli animali sieronegativi prima di quelli infetti e/o sospetti e disinfezione delle attrezzature;
- f) divieto di qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto, salvo autorizzazione per l'avvio alla macellazione mediante Mod. 4 riportante la dicitura "animale proveniente da allevamento infetto di Brucellosi" da rilasciarsi a cura del Servizio di Sanità Animale della suddetta ASL;
- g) identificazione immediata degli agnelli nati da madri infette i quali devono essere allevati in condizioni d'isolamento e sottoposte alle opportune prove diagnostiche;
- h) impiego del latte prodotto dagli ovi-caprini infetti, che deve essere isolato da quello dei restanti soggetti dell'allevamento, unicamente per l'alimentazione animale all'interno dello stesso allevamento previo trattamento termico adeguato;
- i) raccolta del latte dei capi sieronegativi in contenitori separati ed identificati con appositi contrassegni, e destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato prima della lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione a 71,7 °C per 15 secondi o qualsiasi altro trattamento termico equivalente.
- j) il libero utilizzo del latte prodotto in azienda potrà avvenire esclusivamente dopo la riacquisizione della qualifica sanitaria di "Allevamento Ufficialmente Indenne/Indenne di Brucellosi";
- k) immediata distruzione con il fuoco o l'interramento, previa aspersione con apposito disinfettante, del fieno, della paglia, dello stame e di qualsiasi materiale sia venuto a contatto con gli animali infetti o con le placente;
- l) sistemazione del letame in luogo inaccessibile agli animali, idonea disinfezione e conservazione dello stesso per almeno tre settimane prima dell'uso, che rimane comunque vietato per le orticole. Parimenti devono essere trattati i liquami;
- m) il ripopolamento del suddetto allevamento può avvenire soltanto dopo che i soggetti di età superiore a sei mesi (diciotto mesi in caso di allevamenti sottoposti a vaccinazione delle rimonte) abbiano fornito esito negativo a due o più prove diagnostiche ufficiali effettuate a distanza di almeno 21 (ventuno) giorni l'una dell'altra in modo che gli animali risultino negativi per 42 giorni consecutivamente come previsto dall'O.M 14/11/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- n) Il Sig./la Sig.ra FRANZELLO EIRO è incaricato/a e pertanto responsabile della esecuzione delle norme contenute nella presente Ordinanza allo stesso notificata e di quanto prescritto dal Regolamento di Polizia Veterinaria, dal D.M. 02/07/1992 n° 453 e dall'O.M. 14/11/06 e successive modifiche ed integrazioni;
- o) è fatto obbligo a chiunque di rispettare e fare rispettare la presente Ordinanza.

DATA

SAN FRATELLO, ci 20-9-19

IL SINDACO